



DECLASSIFICATO
cf. lett. n. 3542/2018
DEL 4/6/2016 PROC. REP. PERUCIA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

18 MAR. 2016

Prot. n. **1755**

COPIE DI LAVORO
DI ATTI DEL PROCEDIMENTO

- III -

(feveralmente del giudice)

COPIE

- Decreto Giudizio immediato
Carnat -

- Ordinanze custodia
cautelare La Barbera
Carnat

- Provvedimento Tribunale
del giusseme x La Barbera
e per Carnat

EX 27

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva formulata al termine della udienza del 3 marzo 1995;

O S S E R V A:

E' stata disposta perizia ex art. 268 comma 7 c.p.p., per la trascrizione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni fax intercettate sulla utenza 075/5270768.

Il Pubblico Ministero, nel richiedere la trascrizione nella forme della perizia, ha indicato le telefonate e le comunicazioni da trascrivere esclusivamente in quelle il cui testo, ad opera della P.G., era allegato ai verbali di intercettazione.

La difesa degli indagati Milo Gabriel e Shenav Shoshana ha invece richiesto che la perizia si estendesse alla trascrizione di tutte le comunicazioni intercettate, ritenendo che aderendo alla richiesta del P.M. la verifica peritale rimarrebbe limitata alle comunicazioni utili per l'accusa e che al contrario soltanto con la trascrizione integrale sarebbe garantito appieno il diritto di difesa, con la conoscenza completa di tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle in grado di fornire elementi a difesa.

Il difensore, nella udienza del 3 marzo scorso, ha ribadito tale richiesta.

Il difensore di altro indagato si è opposto, rilevando la estrema complessità delle operazioni peritali se estese a tutte le numerosissime comunicazioni (in maggior parte in numerose lingue straniere di scarsa diffusione, con difficoltà di reperire periti o personale ausiliario idoneo) e i tempi lunghissimi necessariamente conseguenti, contrastanti con la necessità di una rapida conclusione dell'indagine preliminare.

Il difensore di Milo Gabriel e Shenav Shoshana sostiene la necessità per la difesa della trascrizione integrale di tutte le comunicazioni senza però essere in grado di indicare se in esse si rinvenivano effettivamente elementi utili per la difesa.

Non indica, in altre parole, telefonate ulteriori o diverse rispetto a quelle indicate dal P.M.

Afferma unicamente che soltanto a seguito della trascrizione integrale di tutti le bobine sarà possibile conoscere se, in dette bobine, vi sia qualcosa di utile per la difesa.

L'articolo 268 c.p.p. prevede che il giudice investito delle operazioni di trascrizione delle conversazioni intercettate operi tre successivi interventi:

- acquisisca le conversazioni o i flussi di comunicazioni informatiche indicati dalle parti;
- escluda le conversazioni che - pur indicate dalle parti - appaiano manifestamente irrilevanti;
- proceda anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.

Solo dopo l'esaurimento di tali fasi il giudice potrà disporre la trascrizione delle conversazioni da acquisire.

Le operazioni sopra indicate si pongono come cerchi concentrici via via più stretti o, se si vuole, come successivi passaggi al setaccio del materiale contenuto nelle bobine trasmesse dal P.M.

Il primo vaglio riguarda la limitazione della trascrizione alle comunicazioni indicate dalle parti.

Il P.M. ha provveduto, nel senso sopra indicato.

La difesa non lo ha fatto.

Ciò preclude al giudice di valutare se le comunicazioni non indicate dal P.M. siano manifestamente irrilevanti o -successivo vaglio - addirittura inutilizzabili. Impedisce dunque anche una valutazione della utilità e rilevanza della prova a fini difensivi e preclude dunque, in ultima analisi, la doverosa valutazione in ordine alla manifesta superfluità o irrilevanza della prova (art. 190, comma 1 c.p.p.).

Non a caso l'art. 268, comma 7, prevede la facoltà dei difensori di estrarre copia delle trascrizioni (facoltà concretamente esercitata in questo caso). Si vuole cioè che, in base all'ascolto delle conversazioni registrate, la difesa possa essere messa in grado di fare le proprie valutazioni al fine di indicare al giudice quanto di utilità.

La rinuncia a tale facoltà si risolve nella rinuncia alla indicazione al giudice delle comunicazioni ritenute utili alla difesa, di talchè l'unica parte ad aver indicato al giudice le comunicazioni utili per i suoi fini è, allo stato, il Pubblico Ministero.

Tuttavia è opportuno che, in conseguenza della presente decisione, alla difesa degli indagati Milo e Shenav sia assegnato congruo termine per l'indicazione delle telefonate da trascrivere.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva formulata nella udienza del 3 marzo 1995

D I S P O N E

che il perito, a modifica dell'incarico originariamente assegnatogli, trascriva esclusivamente le conversazioni e le comunicazioni indicati dal Pubblico Ministero nella sua richiesta, ovvero quelle già oggetto di trascrizione da parte della P.G.

A S S E G N A

alla difesa degli indagati Milo Gabriel e Shenav Shoshana il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento perchè provveda, ai sensi dell'art. 268, comma 6, alla specifica indicazione delle comunicazioni ritenute utili, al fine di integrare l'incarico al perito.

R I S E R V A

all'esito ogni decisione (nelle forme previste dall'ultima parte del comma 6 dell'art. 268 c.p.p.) circa la eventuale irrilevanza o inutilizzabilità delle intercettazioni.

P R O R O G A

di trenta giorni, ex art. 227 comma 4, il termine originariamente fissato per il deposito della relazione peritale, riservando in caso di necessità ulteriori proroghe;

M A N D A

alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Perugia, 28 marzo 1995

r

IL GIUDICE
dr. Sergio Materia

Depositato in Cancelleria il _____
L'AUSILIARIO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE e PENALE di PERUGIA

Sezione Penale
il Collegio

Composto dai Giudici segg.:

- Dott. Nicola Rotunno - Presidente;
- Dott. Giuseppe Petrazzini - Giudice;
- Dott. Alessio Gambaracci - Giudice;

All'udienza del giorno 17.2.1996 ha emesso nel
processo n. 437/95
la seguente

ORDINANZA

Preso atto

- della richiesta del Pm. di acquisire al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 513 cpp., il verbale di deposizione rese da Mancini Antonio dinanzi al Pm. presso il Tribunale di Roma in data 12.1.1996;

Rilevato

- che l'art. 430 cpp. relativo ai poteri d'indagine del Pm., successivamente all'emissione del decreto di rinvio a giudizio, ha carattere generale in quanto solo al termine delle indagini preliminari può essere richiesto il rinvio a giudizio con rito ordinario o con rito immediato;

- che tale facoltà non è impedita, dal fatto che la prova è evidente, ben potendo compiersi ulteriore attività d'indagine per una migliore comprensione dei fatti;

- che tale facoltà può essere a maggior ragione esercitata quando la richiesta di giudizio immediato è avanzata dall'imputato (nel qual caso la prova del fatto può anche non essere evidente);

- che l'esclusione di siffatto potere non si evince dalla lettura dell'art. 457, c. 2°, cpp. il quale si limita a disciplinare l'obbligo del Pm. di rendere edotto l'imputato dell'attività di indagine sino a quel momento svolta al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa;

- che rettamente l'interrogatorio acquisito era finalizzato alla richiesta di esame del Mancini e che la necessità di produzione di tale verbale è sorta solo al momento in cui questi si è rifiutato di rispondere;

P.Q.M

AMMETTE

l'acquisizione del documento suindicato.
Perugia 17.2.1996

il Presidente




TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

208/94 R.G. G.I.P.
1/94 D.D.A.

ORDINANZA
DI APPLICAZIONE DELLA MISURA
DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
(ART. 273 e Segg. C.p.p.)

IL GIUDICE



Vista la richiesta del P. M. per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

- 1) **CARMINATI MASSIMO**, nato a Milano il 31.5.1958;
- 2) **LA BARBERA MICHELANGELO**, nato a Palermo il 10.9.1943;

sottoposti ad indagine nel procedimento sopra indicato per i seguenti reati:

a) reato di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. per avere, quali esecutori materiali, agendo in concorso tra loro e con BADALAMENTI Gaetano, BONTATE Stefano, ABBRUCIATI Danilo, GIUSEPPUCCI Franco (questi ultimi tre deceduti), CALO' Giuseppe ed altri, cagionato con premeditazione la morte di PECORELLI Carmine mediante quattro colpi di pistola, al fine di agevolare l'attività della associazione mafiosa "Cosa Nostra".

In Roma, il 20 marzo 1979.

b) reato di cui agli artt. 10 e 14 L. 895/67 e 110 c.p. per avere, agendo in concorso tra loro, illecitamente detenuto una pistola cal. 7,65.

In Roma, il 20 marzo 1979.

c) reato di cui agli artt. 110 e 61 n. 2 c.p., 12 e 14 L. 895/67 per avere, agendo in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto di omicidio in danno di PECORELLI Carmine, portato illegalmente in luogo pubblico una pistola cal. 7,65.

In Roma, il 20 marzo 1979.

O S S E R V A:

La richiesta del P.M. è allegata alla presente ordinanza della quale è parte integrante, necessaria perché si abbia conoscenza completa e dettagliata degli elementi indizianti risultanti a carico dei due indagati.

GLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Gli elementi di prova raccolti dal Pubblico Ministero a carico del Carminati e del La Barbera in ordine alla loro partecipazione, come esecutori materiali, all'omicidio di Carmine Pecorelli, sono tali da far ritenere altamente probabile la responsabilità degli indagati.

Si tratta di dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia e di elementi di prova logica che, unitariamente valutati, costituiscono gravi indizi di colpevolezza, idonei ex art. 273 c.p.p. per l'adozione della misura richiesta.

La prima osservazione da farsi riguarda la comprovata attendibilità dei collaboratori di giustizia, singolarmente considerati.

La loro credibilità e serietà risulta accertata sia in sedi processuali diverse, tanto da costituire fondamento di sentenze di condanna per gravi reati di criminalità organizzata, sia all'interno del presente procedimento.

Si richiamano le considerazioni del Pubblico Ministero circa le numerose verifiche cui le dichiarazioni dei collaboratori sono state sottoposte.

E' importante che persone appartenenti ad ambienti del tutto diversi, che non si sono mai conosciute e che non risulta conoscessero le dichiarazioni già rese in precedenza dagli altri collaboratori, abbiano riferito cose a loro conoscenza che tra loro si raccordano in modo da offrire un quadro privo di contraddizioni e del tutto conseguente sotto il profilo della logicità della prova.

Sulla attendibilità del BUSCETTA, del MANNOIA e del CANCEMI non è possibile avanzare dubbi, in considerazione del relevantissimo contributo dato ai procedimenti per gravissimi fatti di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Su quella dei collaboratori in passato appartenenti alla banda della Magliana, data la diversa matrice e la più recente scelta di collaborare con lo Stato, la verifica è stata approfondita e ha avuto esito estremamente positivo.

Il P.M. ha svolto investigazioni approfondite su ogni aspetto delle dichiarazioni dei nuovi collaboratori anche a loro insaputa ed anche su fatti che sono diventati, per MANCINI E MORETTI, fonte di pesanti responsabilità penali per reati non connessi con quelli relativi all'omicidio del Pecorelli.

La credibilità dei collaboratori di giustizia ne risulta pienamente avvalorata, come dimostra, da ultimo, l'accertata veridicità delle affermazioni di MANCINI, MORETTI e ABBATINO circa rapporti della banda, ed in particolare di Danilo ABBRUCIATI, con persone appartenenti alle istituzioni.

Le dichiarazioni rese da una parte dai collaboratori già appartenenti a "Cosa Nostra", dall'altra da quelli della banda della Magliana, costituiscono un mosaico di elementi che, unitariamente letto e logicamente valutato, appare assolutamente coerente, almeno per quanto riguarda il limitato settore dell'indagine riguardante non la deliberazione del delitto e l'individuazione dei mandanti primari, ma l'accertamento dei rapporti tra persone appartenenti alla mafia siciliana e elementi appartenenti o gravitanti nell'ambiente della banda della Magliana.

Naturalmente non è sufficiente che i collaboratori siano ritenuti attendibili dal punto di vista della loro sincerità e della mancanza di interesse a mentire.

Occorre anche valutare - nei limiti imposti dalla ricerca dei gravi indizi di colpevolezza, non della verità processuale finalizzata ad una sentenza - se essi siano fuorviati nelle loro dichiarazioni da erronei ricordi dell'accaduto o da notizie infondate ricevute da terzi.

Le dichiarazioni di BUSCETTA, MANNOIA e CANCEMI, in virtù della loro passata militanza in Cosa Nostra, sono assolutamente credibili non solo per i fatti a loro diretta e personale conoscenza ma anche per quelli appresi da altri.

E', nel presente procedimento, il caso di BUSCETTA.

Ribadita la indiscutibile credibilità di quest'ultimo, confermata da numerose sentenze fondate su sue dichiarazioni, va ricordata la regola, richiamata dal P.M. e ricavata dall sentenza 80/92 della Corte di Cassazione, Sezione 1°, secondo la quale gli uomini d'onore hanno l'obbligo assoluto di non mentire quando parlano tra loro di fatti riguardanti l'attività di Cosa Nostra.

E d'altra parte le notizie riferite da BUSCETTA provenivano da persone collocate, all'epoca, ai massimi livelli dell'organizzazione mafiosa, come tali responsabili del rispetto delle regole dell'organizzazione.

Deve dunque escludersi che al Buscetta sia stato riferito il falso per ben due volte, a distanza di molto tempo e da due persone tanto autorevoli all'interno di Cosa Nostra.

Quanto a MANCINI, MORETTI ed ABBATINO si è già detto dei numerosissimi riscontri alle loro dichiarazioni, dai quali risulta la precisione dei loro ricordi.

Le loro dichiarazioni, per lo più fondate su fatti direttamente appresi circa il complesso dei rapporti Banda della Magliana - Cosa Nostra e circa importanti circostanze utili per la ricostruzione dei fatti oggetto di indagine, sono invece "de relato" circa l'indicazione degli autori materiali dell'omicidio Pecorelli.

L'attività di ricerca dei riscontri deve dunque, sul punto, essere rigorosa, e deve necessariamente prescindere dall'assunzione delle persone indicate come fonte diretta delle notizie, perchè decedute.

La citata sentenza 80/92 della Suprema Corte, nel fissare le regole interpretative delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e nel ribadire la necessità della acquisizione dei riscontri, ha stabilito il potere del giudice di valutare e

"conoscere qualsiasi riscontro, e cioè la possibilità di apprezzare quale riscontro ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del proponente, valutandone liberamente il significato e la portata, pur nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e plausibilità, non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienza o il ricorso a criteri di logica indiziaria" (pg. 601 e 602).

E, dunque non vanno valorizzati solo i riscontri oggettivi o altrimenti detti reali.

In tale ambito la sentenza citata ha stabilito, tra l'altro, che riscontro ad una dichiarazione può essere altra dichiarazione della stessa natura e di uguale contenuto, in modo che la convergenza appporti consistenza all'impianto probatorio.

E, valutando la disposizione dell'art. 192 comma 3 c.p.p., applicabile alla posizione di MANCINI, MORETTI e ABBATINO, la Corte afferma che per la chiamata di correo

" il terzo comma non pone nè limiti quantitativi nè qualitativi e testualmente non esclude, dai dati con possibile valore confermativo, le successive chiamate fatte da soggetti diversi dall'autore della prima" le quali, quindi " vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro"(pg. 267).

E' il caso delle dichiarazioni dei collaboratori ora citati.

Essi hanno riferito circostanze apprese in tempi diversi e da persone diverse, e le loro dichiarazioni si raccordano senza contraddizioni quanto alle confidenze ricevute e, si ripete, quanto al contesto in cui l'omicidio sarebbe maturato.

Si rimanda a tal proposito al testo della richiesta del P.M. la cui ripetizione sarebbe oziosa e alle valutazioni ivi contenute.

Si ricorda altresì che l'intrinseca attendibilità del soggetto dichiarante e la esistenza di riscontri estrinseci - nel senso sopra ricordato - conducono alla attribuzione del carattere di gravità, al fine della sottoposizione a misure cautelari, all'indizio costituito dalla dichiarazione "de relato" (Cass., I, 4.4.1991, 1231).

Ed inoltre che *"la chiamata in correità costituita da notizie ricevute da terzi e non personalmente conosciute dal chiamante può costituire valida fonte di indizi ai fini della applicazione delle misure cautelari se il giudice, attraverso un apprezzamento di merito ben motivato e logicamente valido e con l'ausilio di elementi di conforto, ritenga che essa sia affidabile; semprechè venga verificata l'assenza di ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico e ferma restando la possibilità di assegnare valore di riscontro pure ad altre chiamate "de relato"* (Cass., VI, n. 113 del 11.3.1993).

Tali regole di interpretazione e valutazione nel presente caso sono pienamente osservate.

L'ipotesi della collusione, in particolare, risulta esclusa dalle investigazioni cui MANCINI e MORETTI sono stati a loro insaputa sottoposti, anche per mezzo di intercettazioni ambientali nel corso delle quali hanno parlato negli stessi termini risultanti dai verbali da loro sottoscritti.

Le sentenze della Suprema Corte, sopra citate, affermano (in particolare quella della Sezione VI, n. 113/93) che anche una sola chiamata in correità, pur indiretta o "de relato", può costituire grave indizio se il chiamante sia intrinsecamente credibile e se adeguatamente valorizzata da altri elementi "di conforto".

Ebbene, la dichiarazione di MANCINI relativa al LA BARBERA è altamente attendibile.

Si tratta, si ribadisce, di valutare non solo le dichiarazioni rese da MANCINI, ma la attendibilità delle confidenze da costui ricevute.

Egli infatti afferma - e non si vede perchè debba mentire - di aver saputo della sua partecipazione all'omicidio in tempi diversi e da due persone diverse: prima Enrico DE PEDIS, poi Danilo ABBRUCIATI, entrambi molto legati a lui da saldi vincoli di amicizia e di complicità, capi della organizzazione malavitosa cui il MANCINI apparteneva, persone che non avevano alcun motivo per mentirgli.

Le dichiarazioni di Mancini, inoltre, inseriscono le confidenze ricevute dai sodali in un contesto che le rende del tutto conseguenti rispetto a quanto all'indagine è stato apportato dagli altri collaboratori circa i legami, nel caso dell'omicidio Pecorelli ma non solo, tra la mafia siciliana e la banda della Magliana, e in particolare circa il ruolo di Stefano BONTATE, cui il LA BARBERA era assai vicino nell'organigramma mafioso, nell'organizzazione dell'omicidio secondo quanto per altro verso risulta. Rapporti tra Danilo ABBRUCIATI e Pippo CALO' (Mario) sono dimostrati, in modo ampio dai riscontri acquisiti.

Non è certo irrilevante che, seppure con riferimento ad epoca successiva all'omicidio di PECORELLI, risultino rapporti personali tra ABBRUCIATI e BONTATE.

MANCINI ha inoltre riconosciuto ripetutamente, e con le significative modalità riferite dal P.M., il LA BARBERA.

Egli riferisce di averlo conosciuto a Roma, presentatogli da DE PEDIS e ABBRUCIATI, e su ciò - sui rapporti di LA BARBERA con gli uomini della Magliana - le sue conoscenze sono dirette e visive e non "de relato".

E che lo abbia personalmente incontrato risulta confermato dalle precisazioni fornite in sede di riconoscimento, laddove egli afferma che l'Angiolino da lui conosciuto era molto più giovane rispetto alla foto esibitagli.

MANCINI afferma di aver conosciuto LA BARBERA tra l'ottobre 1980 e il marzo 1981 (v. All. 21 alla richiesta del P.M: interrogatorio del 11 marzo 1994).

Afferma inoltre di aver appreso da DE PEDIS e da ABBRUCIATI del suo coinvolgimento nel delitto PECORELLI in epoca di poco successiva all'omicidio di Franco GIUSEPPUCCI, che fu ucciso a Roma il 13 settembre 1980.

Dunque egli ne senti parlare come l'autore dell'omicidio in epoca di poco posteriore a quella in cui lo aveva conosciuto personalmente.

Ciò può spiegare il perchè, nei riferimenti di DE PEDIS prima e di ABBRUCIATI poi, LA BARBERA gli sia stato indicato solo come Angiolino e perchè, affinchè MANCINI capisse di chi si parlava, non fossero necessarie ulteriori indicazioni.

CARMINATI e LA BARBERA sono indicati come gli esecutori dell'omicidio anche da Vittorio CARNOVALE.

Questi dichiara di averlo saputo da Edoardo TOSCANO, altro esponente di rilievo della banda della Magliana, anch'egli deceduto.

CARNOVALE dichiara che, secondo quanto riferitogli da TOSCANO, era presente al fatto anche Danilo ABBRUCIATI, il quale però a quella data era detenuto.

E' pertanto evidente che le dichiarazioni di CARNOVALE devono essere valutate con estrema cautela

ma esse, per quanto riguarda la posizione di CARMINATI e LA BARBERA, non possono essere del tutto trascurate.

Per CARMINATI, infatti, esse si aggiungono ad altre, numerose fonti, tra le quali non bisogna dimenticare quelle raccolte nel corso della istruttoria conclusa dal G.I. di Roma con sentenza 15.11.1991.

Per LA BARBERA costituiscono una conferma di quanto afferma MANCINI: anche altri, all'interno della banda della Magliana, sapevano che "Angiolino il biondo" era l'autore dell'omicidio di PECORELLI.

Il fatto che CARNOVALE non risulti, sul punto, collaboratore degno di credibilità pari a quella degli altri non significa che il valore delle sue dichiarazioni, nelle parti confermate da altri e non smentita dai risultati delle indagini, sia nullo.

Va ricordato in primo luogo che anche per le affermazioni di CARNOVALE la ricerca dei riscontri è stata accurata ed ha dato - salvo quanto si è detto circa il ruolo di ABBRUCIATI - anche risultati positivi, come nel caso del riferimento all'evasione dal Palazzo di Giustizia.

L'evidente inattendibilità dell'affermazione di CARNOVALE circa la presenza di ABBRUCIATI sul luogo dell'omicidio costituisce soltanto conferma della necessità di sottoporre a precise verifiche ogni chiamata in correità e ogni testimonianza e, soprattutto, quelle "de relato".

E' ciò che il P.M. ha fatto con scrupolo, giungendo complessivamente a relevantissime conferme della attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, indipendentemente da quanto affermato da CARNOVALE.

Nè può dimenticarsi che ABBRUCIATI risulta, in base alle indagini, aver avuto effettivamente un ruolo nell'omicidio, e di assoluto rilievo.

Potrebbe dunque trattarsi di un errore o di un fraintendimento - forse da parte di TOSCANO ma assai più probabilmente da parte di CARNOVALE - nel riferire o ricordare i fatti. E' del resto lo

stesso CARNOVALE che, nel verbale reso al P.M. il 7 aprile 1994, dichiara di non poter essere preciso sul punto.

Il P.M. ha individuato Michelangelo LA BARBERA a seguito di una attività di indagine che non ha trascurato altre ipotesi e che consente di escludere errori di persona nella identificazione di "Angiolino il biondo".

Anche per LA BARBERA, pertanto, gli indizi sono di rilevante gravità.

Non può dimenticarsi che, ben prima delle dichiarazioni dei collaboratori circa le responsabilità di persone legate alla banda della Magliana nell'omicidio PECORELLI, univoca indicazione in tal senso derivava, fin dal 1981, dalla certa utilizzazione di due pallottole marca Gevelot cal. 7,65 provenienti dal deposito scoperto il 27 novembre di quell'anno all'interno del Ministero della Sanità. Si tratta di un punto fermo nell'indagine nel quale i dati acquisiti in seguito si inseriscono coerentemente quanto alla individuazione degli autori materiali del delitto.

Tale elemento costituì importante fondamento anche della istruttoria formale definita con sentenza del Giudice Istruttore di Roma del 15 novembre 1991 e i cui atti (v. pag. 4 della richiesta del P.M.) fanno parte del fascicolo relativo all'omicidio di Carmine PECORELLI.

Già in quella sede erano emersi indizi sul conto del CARMINATI, in base a notizie fornite da collaboratori (Cristiano FIORAVANTI, Sergio CALORE, Angelo IZZO) già aderenti alle organizzazioni eversive di estrema destra.

Emersero rapporti, oggi confermati, tra la c.d. banda della Magliana, e soprattutto GIUSEPPUCCI, con il gruppo di estrema destra rappresentato da CARMINATI, BRACCI, ALIBRANDI, fin da epoca precedente il 20 marzo 1979.

Fu indiziato di reato anche Valerio FIORAVANTI, anch'egli appartenente alla medesima area.

Le indagini successive alla sentenza del Giudice Istruttore di Roma, sviluppate attraverso percorsi del tutto diversi, ripropongono il nome di CARMINATI ma non confermano (fatto salvo un accenno da parte di Vittorio CARNOVALE, del quale si è ricordata la non piena attendibilità sul punto) quella di un coinvolgimento di FIORAVANTI.

La debolezza di quella ipotesi investigativa, poi sfociata nella inevitabile sentenza di proscioglimento per tutti gli indiziati, era nella totale mancanza di ogni attendibile ricostruzione del contesto in cui collocare il delitto (l'unica ipotesi circa il mandante era frutto di "anonimi istituzionali" mossi da imperscrutabili motivazioni, ed il Giudice Istruttore dà atto in sentenza dell'esistenza di oscure manovre tese a condizionare le indagini) e nella totale cesura, alla stregua delle indagini, tra coloro che risultavano indicati come mandanti dell'omicidio e coloro che ne risultavano esecutori.

Oggi, invece, gli esecutori materiali risultano individuati attraverso uno sviluppo investigativo che appare, allo stato, organico e coerente, e che permette, naturalmente a livello probabilistico, un giudizio di attendibilità complessiva del quadro indiziario.

E' soprattutto per questo, oltre che per la dimostrata loro attendibilità singolarmente considerati, che le dichiarazioni dei collaboranti successive alla sentenza 15.11.1991, anche se in gran parte "de relato", sono ora credibili, mentre il Giudice Istruttore di Roma, fondatamente, ritenne non pienamente affidabili e comunque assolutamente insufficienti dichiarazioni che - in linea teorica, singolarmente considerate su un piano di verosimiglianza - potevano astrattamente apparire degne di attenzione.

Tuttavia, si ripete, il fatto che a distanza di anni, e per bocca di collaboratori provenienti da ambienti diversi, si indichi CARMINATI come autore dell'omicidio e si riconduca il fatto ai suoi rapporti con la banda della Magliana è circostanza di assoluto rilievo.

LE ESIGENZE CAUTELARI

Il reato sub 1) rientra tra quelli previsti dall'art. 275 comma 3 c.p.p.

La misura cautelare andrebbe esclusa, dunque, soltanto se risultasse la inesistenza di esigenze cautelari.

Sotto tale profilo è evidente che la estrema gravità del reato, la caratura criminale degli indagati, la loro pericolosità, non consentono di escludere la ricorrenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.

Non può nemmeno escludersi il pericolo di fuga, inattuale in questo momento solo per la esistenza di provvedimenti cautelari cui CARMINATI e LA BARBERA sono sottoposti, senza alcun titolo di detenzione definitivo.

LA BARBERA è stato catturato, scrive il P.M., dopo una lunga latitanza.

P.Q.M.

Visti gli art. 273, 274, 275 c.p.p.

D I S P O N E

nei confronti di:

CARMINATI Massimo, nato a Milano il 31.5.1958;
LA BARBERA Michelangelo, nato a Palermo il 10.9.1943;

la misura della custodia cautelare in carcere.

D I S P O N E

che essi, a cura della Polizia Giudiziaria, vengano condotti o trattenuti, se già detenuti per altra causa, presso la Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso, Roma.

ORDINA

la trasmissione della presente ordinanza al P.M. per la sua esecuzione

Perugia, 13 aprile 1995

IL GIUDICE
dr. Sergio Materia


Depositato in Cancelleria il 13 h. 95

L'AUSILIARIO

E' copia conforme all'originale che si trasmette a P.M. - sede per l'esecuzione.

Perugia, il 13/4/1995

IL CANCELLERE



TRIBUNALE DI PERUGIA

N. 42/95 R.M. CAUT. PERS.

N. 1/94 NR- D.D.A. sed

TRIBUNALE DI PERUGIA

N. 208/94 GIP sede

SEZIONE PENALE

composto dai Magistrati

dott. P. Nannarone, presidente

dott. G. Fodaroni, giudice

dott. M. Ricciarelli, giudice

* * *

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nel procedimento ex art. 309 c.p.p. promosso da La Barbera Angelo, udite le parti, osserva quanto segue.

1) Con provvedimento in data 27 marzo 1995 il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale chiedeva al Giudice per le indagini preliminari la emissione della misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di Carminati Massimo e La Barbera Angelo indagati per il delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. per avere, quali esecutori materiali, agendo in concorso tra loro e con Badalamenti Gaetano, Bontate Stefano, Abbruciati Danilo, Giuseppucci Franco, Calò Giuseppe ed altri, cagionato la morte di Pecorelli Carmine, in Roma il 20 marzo 1979; indagati altresì per i delitti di detenzione e porto illegale d' arma.

Il pubblico ministero esponeva le ragioni della richiesta, elencando in particolare i gravi indizi, che, per la natura del delitto contestato, rendevano obbligata

la misura della custodia in carcere.

Il G.I.P. con ordinanza in data 13 aprile 1995 disponeva la misura cautelare, accogliendo la richiesta del P.M., di cui faceva proprie le argomentazioni, aggiungendovi proprie ulteriori considerazioni.

La misura cautelare veniva eseguita il successivo 14 aprile nei confronti di La Barbera Angelo, già in stato di detenzione per altro.

Tempestivamente, il 20 aprile 1995, La Barbera proponeva impugnazione, riservandone i motivi ai difensori, che contestualmente nominava.

All' odierna udienza il difensore avv. Angelo Barone depositava memoria scritta, illustrando i motivi a sostegno della impugnazione e successivamente replicando alle osservazioni del P.M.

* * *

2) Il Tribunale in questa sede è chiamato ad esprimersi esclusivamente sulla sussistenza o meno dei presupposti per la emissione della misura cautelare, cioè se sussistano "le condizioni generali per l' emissione di un qualsiasi provvedimento cautelare" e "la sussistenza di gravi indizi, cioè elementi probatori che quantitativamente e qualitativamente valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica, resistendo ad interpretazioni alternative, conducano, pur senza

raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, a ritenere fondatamente che il reato accertato sia attribuibile all' indagato" (Cass. 31/10/1990, n. 2989).

Tanto premesso, osserva il Tribunale che le ragioni esposte dal P.M. e dal G.I.P. per ritenere sussistenti nei confronti di La Barbera Angelo gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati debbono essere necessariamente condivise, stante non solo il riferimento puntuale alle varie e concordanti fonti probatorie, ma anche alla precisa disamina critica cui ciascuna di esse e tutte nel loro complesso sono state sottoposte dai due uffici.

Non solo per ragioni di necessitata brevità, ma anche perchè perfettamente noti alle parti, quanto contenuto nei due citati provvedimenti del P.M. e del G.I.P. deve intendersi qui integralmente riportato, mentre l' esame critico andrà condotto seguendo le diffuse e penetranti, ma obiettivamente non condivisibili, argomentazioni della difesa.

* * *

3) L' analisi critica delle argomentazioni accusatorie ha affrontato anzitutto il c.d. mandato omicidiario, sintetizzato dalla difesa come espresso dalla volontà di personaggi mafiosi, Bontade Stefano e Badalamenti

Gaetano, diretta alla eliminazione del Pecorelli. Tramite Pippo Calò, allora residente in Roma, la organizzazione dell' omicidio sarebbe stata commissionata alla c.d. banda della Magliana, che, non disponendo di elementi idonei allo scopo, avrebbe a sua volta ingaggiato un terrorista di destra, appunto il Carminati che, unitamente ad Angelo La Barbera, appositamente venuto dalla Sicilia, avrebbe materialmente eseguito l' omicidio.

Richiamati gli elementi probatori evidenziati dal P.M., la difesa ha quindi rilevato come l' asserito coinvolgimento della malavita romana, attraverso la intermediazione di Calò, suscita perplessità in quanto Salvatore Cangemi, citando quale sua fonte lo stesso Calò, ha riferito che ad "operare l' omicidio Pecorelli era stata la decina romana di Bontade"; che l' omicidio Pecorelli era stato ordinato dallo stesso Bontade ed affidato per l' esecuzione ai suoi uomini". Tali precise asserzioni renderebbero inaffidabile il Cangemi quando poi dichiara che "i componenti della decina romana non dovevano essere residenti a Roma necessariamente" e soprattutto quando asserisce "ritengo assolutamente certo che il supporto logistico all' omicidio Pecorelli sia stato dato all' uomo o agli uomini di Bontade da esponenti della banda della Magliana per il tramite di

K

Pippo Calò", aggiungendo "onestamente Calò nulla mi disse al riguardo".

Ulteriori dubbi sulla attendibilità del Cancemi indica la difesa nelle dichiarazioni rese da Marino Mannoia: "Nel 1979 i rapporti tra Stefano Bontate e Calò Giuseppe erano difficili"; "E' assolutamente certo che in quel periodo Bontate, se aveva qualche questione da risolvere a Roma nell' ambito di cosa nostra, si rivolgeva sicuramente a Cosentino, piuttosto che a Calò"; "A maggior ragione se Bontate aveva da risolvere a Roma una questione particolarmente delicata egli avrebbe incaricato Cosentino, nel quale riponeva grande fiducia".

A conferma della validità di tale opinione ricorda infine la difesa che lo stesso Mannoia ha rivelato come, richiesto di intervenire per la liberazione di Aldo Moro, il Bontate ebbe a convocare appunto il Cosentino, mandandolo a prelevare a Roma da suoi uomini.

Ma le argomentazioni addotte per confutare gli indizi segnalati dal P.M. in merito al coinvolgimento della malavita romana appaiono in verità assai fragili.

Anzitutto non appare appropriato quel richiamo all' intervento mafioso, che sarebbe stato richiesto dal mondo politico in vista di una possibile liberazione dell' onorevole Moro, per il quale l' anno precedente il Bontate avrebbe convocato da Roma a Palermo il Cosentino

e non altri: ed in effetti, come rilevato dallo stesso difensore, l' omicidio Pecorelli era, a confronto, un fatto abbastanza banale, certo non comparabile con l' impresa di sottrarre alle brigate rosse il loro prestigioso ostaggio, tanto difficile che, se intrapresa, non ha poi, notoriamente, avuto l' effetto sperato.

Inoltre lo stesso Mannoia precisa che Bontate si rivolgeva a Cosentino piuttosto che a Calò per risolvere a Roma le questioni di cosa nostra: ma l' omicidio Pecorelli non sembra affatto riconducibile ad una questione di cosa nostra. In tal senso viene definito dai collaboranti di giustizia come un omicidio personale di Bontate e Badalamenti, un mero "piacere" fatto a terzi, tanto da non essere stato deciso dalla "commissione".

Non si deve poi dimenticare che, se Mannoia e Buscetta hanno parlato di rapporti difficili nel 1979 tra Bontate e Calò, tuttavia Salvatore Cancemi ha sottolineato che il Calò si attenne sempre alle rigide regole di cosa nostra, che gli imponevano in particolare di tenere informato il Bontate di tutte le attività che svolgeva nella città di Roma, definita "casa di Bontate", e di non fare alcunchè senza il controllo di quest' ultimo, se non violando una precisa regola ed esponendosi così a conseguenze anche gravi.

In sostanza deve ritenersi che il Calò, attesa la struttura di cosa nostra, non avrebbe avuto altra scelta che quella di rapportarsi al Bontate ovvero di porsi in aperto conflitto con lui, con la conseguenza che fino al momento in cui ciò effettivamente avvenne, nell'ambito della guerra di mafia che condusse alla vittoria dei "viddani", può ragionevolmente suppirsi che, nonostante i sotterranei contrasti e talune ambiguità già affiorate, il Calò, secondo le regole, collaborò con il Bontate, al quale era gerarchicamente sottordinato.

Infine, il materiale probatorio offerto all' esame del Tribunale e le considerazioni logiche che se ne possono trarre non impongono necessariamente di ritenere che l'omicidio Pecorelli sia stato commissionato all' insaputa del Cosentino, capo della decina romana, di cui faceva parte quindi Calò. Nulla infatti impone di ritenere che il Cosentino sia stato scavalcato, anche in considerazione che la decisione di sopprimere il Pecorelli, in base al materiale probatorio di cui si discute, sarebbe partita dal vertice siciliano e non dall' intermedio locale romano. Considerazione quest' ultima che potrebbe rendere plausibile anche un affidamento diretto al Calò della esecuzione dell' ordine partito dal vertice.

Calò invece dalle convergenti dichiarazioni rese dai

collaboratori di giustizia, sia di estrazione mafiosa sia del mondo della malavita romana, appare il necessario anello per congiungere le dette due organizzazioni.

La militanza del Calò nella mafia non sembra posta in discussione nel presente procedimento; risulta comunque dalle concordi dichiarazioni acquisite; è stato oggetto di accertamento in precedenti processi, tra cui il P.M. ha ricordato quello relativo alla strage c.d. del "rapido 904", in cui è stato posto in risalto anche il collegamento del Calò con il mondo della eversione politica; nonchè il processo palermitano c.d. "Abbate Giovanni + 706".

Che il contatto tra mafia e banda della Magliana non sia una infondata fantasia accusatoria riposa su elementi indiziari plurimi, gravi, concordanti.

Anzitutto le reiterate dichiarazioni di Cancemi e in particolare quella resa il 25/3/1994, quando, premesso il già rammentato "Onestamente Calò nulla mi ha detto al riguardo", ha aggiunto "però sono noti anche a me gli stretti rapporti tra Pippo Calò ed i più grossi esponenti della banda della Magliana, tra i quali l' Abbruciati, di cui ho parlato. Per altro verso ho già chiarito i buoni rapporti che esistevano all' epoca tra Pippo Calò e Stefano Bontate. Ciò mi consente di affermare con assoluta certezza che, dovendosi eseguire un omicidio

come quello di Pecorelli, Calò abbia messo a disposizione di Bontate le sue conoscenze, i suoi rapporti con la malavita locale romana e cioè con la banda della Magliana. Per questo ritengo assolutamente certo che il supporto logistico all' omicidio Pecorelli sia stato dato all' uomo o agli uomini di Stefano Bontate da esponenti della banda della Magliana per il tramite di Pippo Calò". Dichiarazioni queste che non contrastano affatto, ma integrano, quelle rese in precedenza ad altra autorità giudiziaria e richiamate dal P.M. in questa sede "...Calò non aggiunse altro sulla vicenda, ma era chiaro che egli ne era a conoscenza e ne parlava come di qualcosa nella quale entrava pure lui. Stando a quello che mi disse il Calò, l' omicidio Pecorelli fu dunque voluto e organizzato da uomini d' onore di cosa nostra. E' possibile che siano state utilizzate per l' esecuzione anche persone ""non combinate"": a me ciò personalmente non risulta, ma questa possibilità non si può escludere. Dico soltanto che, ovviamente, se ciò è avvenuto, doveva trattarsi di persone molto vicine a cosa nostra".

E' lo stesso Cancemi che rammenta gli ottimi rapporti tra Calò e Danilo Abbruciati, da lui visto ospite del primo in Palermo, ed Ernesto Diotallevi.

Antonio Mancini, nelle dichiarazioni rese l' 11/3/1994, a

proposito dell' omicidio Pecorelli riferisce di avere appreso da Danilo Abbruciati che esecutori del delitto erano stati il Carminati e "Angiolino", il biondo siciliano; omicidio eseguito nell' interesse della mafia siciliana e di gruppi di potere massonico. Aggiungeva testualmente "...quando Abbruciati mi parlò della mafia con riferimento a questo episodio, mi parlò di Mario, ossia di Pippo Calò (a quell' epoca Pippo Calò era conosciuto come Mario). Mi spiegò che in realtà alla mafia e cioè a Mario non interessava nulla direttamente di Pecorelli...".

Anche Fabiola Moretti riferisce dei rapporti che intratteneva l' Abbruciati, in vita suo convivente, con il Calò, "er cassiere".

Di identico tenore le dichiarazioni di Maurizio Abbatino del 27/5/1994, richiamate dal P.M., "...Danilo diceva che era conveniente mantenere buoni rapporti perchè Diotallevi e Calò erano un buon canale per i rapporti con i siciliani; per noi era scontato che Calò stesse sotto Bontate, nel senso che era il tramite per Roma di Bontate..".

Sempre a conferma dei rapporti tra mafia e banda della magliana e tra quest' ultima e l' eversione di destra non può sottacersi l' importanza di quanto lo stesso Abbatino riferisce di aver appreso da Franco Giuseppucci "...Mi

disse che era stato lui a fornire le persone che avevano ucciso Pecorelli, su richiesta di Danilo Abbruciati. Io già sapevo e comunque me lo confermò anche in quella occasione che Franco Giuseppucci frequentava personaggi di estrema destra.... spiegò ulteriormente quello che mi aveva detto prima in carcere: l' omicidio del giornalista Pecorelli era stato richiesto dai "siciliani" (esponenti di cosa nostra). Non disse se la richiesta era stata fatta a lui personalmente o a Danilo Abbruciati, ma certamente tale richiesta era stata fatta da Pippo Calò, che era l' esponente di cosa nostra in contatto con Danilo Abbruciati e lui."

Così pure l' Abbatino ha spiegato perchè, accettata l' organizzazione del delitto, l' esecuzione sia stata affidata a persona non partecipe della banda della Magliana: "Abbruciati e Giuseppucci erano coloro che potevano disporre su Roma di persone idonee ad eseguire un delitto simile. Peraltro la banda della Magliana fino a quel momento non aveva ancora compiuto alcun fatto di sangue, mentre invece quelli di destra avevano fama di persone già dedite ad omicidi".

Tali emergenze probatorie, come si è già riconosciuto, sono state sottoposte ad un corretto vaglio logico e critico da parte del P.M. e da parte del G.I.P. al fine di valutarne la attendibilità: esito positivo della

indagine che viene condiviso da questo collegio, per le ragioni già precisate.

In sostanza il materiale investigativo sottoposto al vaglio del G.I.P. conferma che il percorso criminoso additato dal P.M. non è affatto "tortuoso": La Barbera era uomo di Inzerillo e quindi di Bontate; Bontate aveva in Roma una propria decina, di cui faceva parte Calò; Calò aveva stretti e considerevoli rapporti con la banda della Magliana, in contatto quest' ultima con Carminati ed altri elementi della destra eversiva tramite i propri vertici.

Non può pertanto ritenersi infondato, alla luce delle attuali risultanze processuali, che vi sia stato in effetti quel concerto mafia/banda della Magliana nell' omicidio Pecorelli, che trova peraltro un valido riscontro obiettivo anche in quei proiettili Gevelot, impiegati nell' assassinio e rinvenuti quasi due anni dopo nel deposito di Via Liszt.

Non è dato infine rilevare un conflitto logico tra la disponibilità da parte del Bontate di "oltre 150 uomini, tra cui decine di killers di sperimentata efficienza ed innato senso della riservatezza", come rammenta la difesa, e la richiesta di un supporto logistico alla malavita romana, posto che la presenza di un supporto locale appariva proprio logicamente necessario per il

positivo esito dell' impresa criminosa, che richiedeva comunque una base di appoggio ed una sicura assistenza agli esecutori, che nulla consente di ritenere potesse essere fornita in esclusiva o in alternativa dalla decina romana del Bontate, della quale è peraltro processualmente ignota la consistenza quantitativa e qualitativa.

* * *

4) Il secondo motivo di gravame investe le risultanze investigative riguardanti l' arma del delitto. Mette a fuoco la difesa che finalità dell' accusa è dimostrare che, in epoca precedente il delitto, Bontate disponeva di armi corte di costruzione francese, una delle quali sarebbe stata usata per uccidere Pecorelli, poi rimasta al De Pedis e successivamente confluita nell' arsenale della banda della magliana: a conferma quindi del legame esistente tra i due sodalizi criminali.

Ogni argomentazione relativa all' arma, a parere della difesa, apparirebbe però destinata a naufragare in quanto le descrizioni che di essa è dato desumere dalle dichiarazioni rese da Mannoia, da Mancini e dalla Moretti sarebbero totalmente divergenti.

Ma anche tale motivo di doglianza non può essere condiviso, validi apparendo gli indizi sottoposti dal P.M. all' attenzione del G.I.P., tesi non tanto alla

individuazione dell' arma, che tuttora non è stata reperita, ma a provare la già detta contiguità tra i due sodalizi criminosi ed alla identificazione degli esecutori materiali del delitto.

Orbene, come ricorda la difesa, Francesco Marino Mannoia nella sua deposizione del 30 gennaio 1994 ha rivelato che Bontate nel 1978 o 1979 era giunto in possesso di due casse d'armi corte automatiche, francesi: "ebbi modo di constatare che si trattava di armi corte, automatiche, delle dimensioni di una Beretta ma più piatte, alcune bifilari, altre a otto o nove colpi. Le armi che io vidi erano scure, però dalla cassa ne mancavano alcune e non so che colore avessero le mancanti."

Trattavasi di armi quindi non usuali perchè di modeste dimensioni (come una Beretta), mentre notoriamente le automatiche sono più grosse.

Anche l' arma descritta dal Mancini era di modeste dimensioni, tanto che il De Pedis l' avrebbe portata alla cintola durante l' appostamento riferito nell' interrogatorio reso l' 11 marzo 1994. Il De Pedis (oltre a narrargli in quella circostanza che il Carminati insieme all' Angiolino il biondo siciliano avrebbe ucciso il giornalista Pecorelli) gli mostrò, quasi a sottolineare il peso della confidenza, l' arma, indicandola come quella usata per l' omicidio: "era una

automatica 7,65, che mi colpì per due motivi, il primo perchè era munita di silenziatore, il secondo perchè era cromata ossia color acciaio chiaro. In più aveva dei particolari sul calcio che richiamavano l' attenzione, come fossero dei disegni".

La descrizione che ha fornito dell' arma la Moretti non coincide indubbiamente con quella illustrata dal Mancini, ma questo, oltre ad escludere ulteriormente l' ipotesi di un accordo malizioso tra i due, non vieta di ritenere che possa essersi trattato veramente della stessa arma. La donna (che ebbe molto più tempo del Mancini di esaminarla avendola pulita per una intera notte) ricorda che trattavasi di una "semiautomatica con carrello. La ricordo piuttosto grande (per una cal. 7,65 tanto da averla ritenuta "ad occhio" una cal. 9; N.D.R.) con un caricatore che, se non ricordo male, conteneva 12 colpi"; "la canna era scura, ma l' impugnatura era color metallo acciaio con le guanciole di color marrone". Ha aggiunto la Moretti di aver saputo dall' Abbruciati in quella occasione che sull' arma doveva essere rimontato il silenziatore e che ad essa era stato fatto un "lavoretto" cioè era stata modificata. Solo in epoca successiva aveva saputo che con quella pistola era stato ucciso Pecorelli.

A ben vedere le contraddizioni tra le dette deposizioni

non sono sostanziali: l'arma è riferita come piccola per essere una automatica, ma piuttosto grande per una 7,65, tanto da essere ritenuta una cal. 9; era brunita per il Mancini, per la Moretti era scura la canna e color acciaio il calcio. Ma se appare ben strano che di una pistola sia stata brunita o cromata solo una parte, non bisogna dimenticare che la Moretti riferisce anche come l'arma a dire dell'Abbruciati avesse subito modifiche. Resta poi il fatto che sull'arma, comunque descritta, era applicabile il silenziatore e che ad entrambi i testi rimase impresso che le guanciole del calcio avevano delle particolarità.

Quel che preme comunque rilevare ai fini della presente indagine è che i due ricordano una pistola perchè ad essa i loro diversi interlocutori, in tempi ed occasioni diverse hanno collegato l'omicidio Pecorelli.

* * *

5) Un ulteriore motivo di doglianza attiene alla identificazione di "Angiolino il biondo" in Michelangelo La Barbera.

Premesso che nei confronti di La Barbera non è mai intervenuto nessun riconoscimento formalmente rilevante, nota la difesa che la perizia balistica depone per l'uso di una sola arma e quindi per l'intervento di un solo killer; che la teste Mangiavacca Franca vide nei pressi

dell' auto del Pecorelli nella immediatezza del delitto una sola persona; che Abbatino ha riferito che il Giuseppucci ebbe a confidargli che era stato lui a fornire le persone, che ebbero ad uccidere Pecorelli.

Circostanze queste che dovrebbero portare necessariamente alla esclusione del La Barbera, il cui intervento nell' omicidio Pecorelli risulta solo dalle dichiarazioni del Mancini, mentre Buscetta e Cancemi hanno indicato il La Barbera solo come affiliato alla famiglia Inzerillo, nulla avendo affermato in merito ad un suo coinvolgimento nell' omicidio.

Così pure la Moretti, ricorda la difesa, si è limitata solo a parlare di tale "Angiolino", senza essere in grado di descriverlo. Ma anche lo stesso riconoscimento fotografico, operato dal Mancini, è privo di attendibilità, avendo egli stesso fatto presente notevoli divergenze tra la raffigurazione fotografica del La Barbera e quanto da lui rammentato circa le fattezze dell' Angiolino, in particolare con riferimento al colore dei capelli e alla consistenza delle guance.

Ulteriore elemento idoneo a rendere inattendibile il riconoscimento fotografico operato dal Mancini è, sempre a parere della difesa, la circostanza che egli mai ha fatto accenno al particolare più spiccatamente rilevante: il colore azzurro degli occhi.

Ma anche questo terzo motivo di impugnazione, fondato sulle ora elencate considerazioni, non può essere condiviso.

Anzitutto le risultanze balistiche hanno accertato che a sparare i quattro colpi, che attinsero Pecorelli, fu una sola pistola. Da ciò è evidente che ad impugnarla fu una persona sola e quindi che il materiale sparatore fu una sola persona, stante anche la rapida sequenza delle esplosioni, ricostruita dai periti in base alla ubicazione dei quattro fori di entrata.

Detta circostanza non consente però affatto di affermare che presente sul luogo del delitto sia stata una sola persona. Nè alla stessa conclusione può giungersi in base alle dichiarazioni della Mangiavacca: costei vide una sola persona addossata all' auto del Pecorelli, riuscita a scomparire alla sua vista nel breve tempo che essa impiegò per parcheggiare la propria auto e tornare verso la vettura del Pecorelli. Ciò non esclude affatto che altra o altre persone possa essere stata presente nelle immediatezze o comunque in Via Orazio per spalleggiare lo sparatore, non viste o vista dalla donna. Ed appare superfluo ipotizzare le varie ragioni per cui dette o detta persona potesse non essere notata dalla Mangiavacca.

Così pure le confidenze del Giuseppucci, riferite dall'

Abbatino, se confermano il coinvolgimento di persone reclutate o incaricate dell' omicidio da parte della banda della Magliana, d' altro canto non escludono che alla esecuzione abbiano operato anche una o altre persone di estrazione diversa. Il Giuseppucci cioè avrebbe parlato solo di persone fornite da lui per l' omicidio e non di esclusivo intervento di quest' ultime.

Per quanto concerne il riconoscimento, Buscetta e Cancemi, che ben conoscevano La Barbera, nulla dicono circa la sua partecipazione all' omicidio Pecorelli, limitandosi a precisare la sua militanza mafiosa e le sue apprezzate capacità.

Ma il Buscetta, nel riconoscere la fotografia del La Barbera, nota che in essa i suoi capelli appaiono scuri, anzichè chiari ed egli sembra più giovane. E' la stessa fotografia in cui il Mancini riconosce "Angiolino, il biondo siciliano", da lui visto un paio di volte in compagnia di De Pedis e Abbruciati ed indicatogli come partecipe, unitamente al Carminati, dell' omicidio Pecorelli, notando anche lui che in quella fotografia l' Angiolino pareva avere i capelli scuri e le guance "più paffute". Mostratogli un secondo album contenente un maggior numero di fotografie, in un interrogatorio avvenuto a cinque mesi di distanza dal precedente, Mancini riconosce nuovamente l' Angiolino in una diversa

fotografia del La Barbera, notando che in questa l' uomo appariva più invecchiato di come egli lo ricordava.

Ma la identificazione appare non più contestabile quando, in occasione del confronto, mancato per volontà del La Barbera il 4 febbraio 1995, il Mancini, pur notando le conseguenze del trascorrere del tempo anche sulle fattezze del La Barbera, lo ha con certezza riconosciuto: "mi sento di affermare in piena coscienza che il Michelangelo La Barbera che ho visto in sede di confronto è la persona che io conobbi presentatami da Danilo Abbruciati e da Renato De Pedis detto Renatino, come Angiolino il biondo, il siciliano. Ribadisco quanto ho già dichiarato e cioè che mi fu detto che quell' Angiolino il biondo, che io oggi riconosco in Michelangelo La Barbera era insieme a Massimo Carminati uno degli autori del delitto Pecorelli. Ciò mi fu detto da Danilo Abbruciati e da Renato De Pedis personalmente, ma che Angelo il biondo avesse commesso tale delitto era cosa che sapevano anche altri esponenti, quelli più in vista della c.d. banda della Magliana, che oggi lo confermino o no."

Quanto fino ad ora rammentato (e in particolare la straordinaria concordante osservazione di Buscetta e di Mancini, quale risulta dai verbali del loro esame, dinanzi alla prima fotografia del La Barbera loro

mostrata) è più che sufficiente per rendere non condivisibili anche i motivi di impugnazione circa la attendibilità del riconoscimento.

* * *

6) Addita la difesa ulteriori illogicità della costruzione accusatoria, ravvisabili anzitutto nella mancata distruzione dell' arma usata per l' omicidio Pecorelli, evidentemente compromettente.

Ma se in linea di teorica prudenzialità l' osservazione della difesa è pienamente condivisibile, essa è smentita in concreto dalle emergenze processuali.

Già lo stesso Marino Mannoia nella sua deposizione del 30/1/1994 ha tenuto a precisare che le armi venivano adoperate "anche per commettere più omicidi perchè allora nessuno si preoccupava particolarmente dei rischi derivanti da eventuali esami balistici. Per quanto io ricordo io soltanto tenevo conto di questo rischio ed avevo quindi l' abitudine, dopo ogni omicidio, di distruggere l' arma che avevo adoperato, utilizzando per ogni fatto un' arma nuova".

Nel caso di specie invece di tale prudenza non vi è alcuna traccia, anzi vi è la prova contraria derivante non solo dalle concordi dichiarazioni in tal senso dei collaboratori della banda della Magliana, ma soprattutto dalle dichiarazioni rese da Alesse Biagio nel

procedimento seguito alla scoperta del deposito di armi della banda della Magliana presso una sede del Ministero della Sanità in Via Liszt di Roma. L' Alesse, custode dell' arsenale, ha riferito che le armi venivano prelevate e poi via via ridepositate dopo l' uso.

Dalle dichiarazioni della Moretti poi risulta non solo confermata la mancata distruzione dell' arma, ma anche che su di essa era stato effettuato un "lavoretto", cioè una modifica, che ben può intendersi anche tesa a renderla irriconoscibile.

Non può dimenticarsi poi che trattavasi di un' arma avente i particolari pregi riferiti anche per la possibilità di applicarle il silenziatore e che i componenti della banda si sentivano tranquilli nel reiterato uso delle stesse armi.

* * *

7) Ipotizza la difesa che al Carminati sia stato riservato il compito di sopprimere il Pecorelli e al La Barbera quello di assicurare all' esecutore materiale la fuga dal luogo del delitto, ipotesi ovviamente definita irrazionale, venendosi riservata al complice forestiero un compito che presupponeva la perfetta conoscenza dei luoghi.

Ma dagli atti processuali e dalle dichiarazioni acquisite non risulta affatto una tale ripartizione dei compiti,

avendo i testi parlato di partecipazione dei due indagati al fatto senza però dettagliarne i ruoli.

* * *

8) Nota il Tribunale che dubbi sulla attendibilità della Moretti non possono derivare per quanto da essa riferito in merito ad un viaggio compiuto a Palermo in compagnia dell' Abbruciati e alla ubicazione della residenza del Bontate. Appare anzitutto chiaro che il viaggio non può essere stato compiuto all' epoca dell' omicidio Pecorelli in quanto in detto periodo l' Abbruciati risulta detenuto, ma, ed in tal senso sono le dichiarazioni della donna, in epoca successiva.

Dalle dichiarazioni della Moretti risulta che essa non ha accompagnato l' Abbruciati in casa del Bontate (stante il suo sesso non era gradita la sua presenza in quell' ambiente a detta dell' Abbruciati), ma in località Mondello ove il suo convivente aveva un appuntamento con il Bontate, che non ebbe a presentarsi, per cui l' incontro avvenne in un momento successivo.

La Moretti infine ha riferito la descrizione della casa del Bontate solo per averla appresa dal compagno e corrispondente in linea di massima alla casa effettivamente posseduta in quell' epoca dal Bontate in località Falsomiele. Per cui a nulla rileva ai fini della sua attendibilità che detta casa si trovi in quest'

ultima località anzichè a Mondello, non essendoci essa stata.

* * *

9) Nè può costituire apprezzabile motivo di duolo il mancato controllo delle fonti probatorie sottoponendole ad un riscontro con le dichiarazioni che sulla partecipazione del La Barbera potrebbero rendere gli altri coimputati rimasti in vita, in particolare Calò e Badalamenti.

Approfondito controllo delle fonti vi è stato e non solo limitato alla reciproca contrapposizione, per cui, tenuto conto anche della qualità di coimputati, tale mancato riscontro non appare certo determinante ai fini di attribuire credibilità alle fonti.

* * *

10) Tanto fino ad ora premesso, bisogna concludere che i motivi esposti a sostegno della istanza di riesame non possono essere condivisi per le sopradette ragioni, esatto invece apparendo il riconoscimento del G.I.P. di gravi indizi di colpevolezza, validi per la emissione della misura cautelare ai sensi dell' art. 273 c.p.p., agli elementi probatori acquisiti ed esposti dal P.M. nella sua richiesta.

I limiti e la finalità del presente esame non impone di ripetere o rinnovare le considerazioni svolte dal G.I.P.

per giungere ad attribuire attendibilità ai collaboratori di giustizia e alle dichiarazioni da loro rese, peraltro anche in tempi diversi, in occasioni diverse ed anche all' insaputa l' un dell' altro, confortate poi da riscontri oggettivi e logici.

Il delitto di omicidio è compreso tra quelli elencati dal comma 3 dell' art. 275 c.p.p., per cui, in presenza di gravi indizi di commissione di detto reato, esattamente il G.I.P. ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in mancanza di prove positive di insussistenza di esigenze cautelari.

Alla soccombenza, come da orientamento prevalente della Suprema Corte, segue la condanna al pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.

visto l' art. 309 c.p.p.

conferma l' ordinanza di custodia cautelare emessa il 13 aprile 1994 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia nei confronti di La Barbera ^{Michela} Angelo;

condanna il predetto al pagamento delle spese del grado; manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Perugia, 16 maggio 1995

il presidente est.



BUFALI Maurizio

Collaboratore di Cancelleria

25

Depositato in cancelleria

il 18/5/1995



Si comunica al P. M. - SEDE -

ex art. 128 C. P. P.

Perugia, il 18/5/1995

ORIGINALE

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

N. 116/95 R. P. P. S.
N. 1/84 NR. P. M. S. S.
N. 208/94 GIP sede

Il Tribunale di PERUGIA, riunito in camera di consiglio, composto dai Sig.ri:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1) dott. Paolo NANNARONE | PRESIDENTE |
| 2) dott. M. Giuseppina FODARONI | GIUDICE |
| 3) dott. Massimo RICCIARELLI | GIUDICE |

Visto l'appello proposto con atto depositato il 9-12-1995 dai difensori di CARMINATI Massimo, nato a Milano il 31-5-1958 -attualmente imputato del delitto di omicidio aggravato commesso in concorso con terzi ai danni del giornalista Carmine Pecorelli-, avverso l'ordinanza con la quale il GIP presso questo Tribunale ha respinto in data 1-12-1995 precedente richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere in corso d'esecuzione nei confronti del CARMINATI;

visti gli atti trasmessi dall'A.G. precedente;

valutate le risultanze dell'udienza in camera di consiglio del 28-12-1995, nel corso della quale la difesa ha illustrato le ragioni di doglianza,

RITENUTO

A fronte della richiesta di revoca della misura il GIP nel provvedimento, che forma oggetto di impugnazione, aveva in primo luogo osservato come non vi sia attualmente incompatibilità tra lo stato di detenzione del CARMINATI e le sue pur precarie condizioni di salute, avuto riguardo soprattutto alle conclusioni formulate dal perito appositamente nominato dallo stesso GIP; in secondo luogo aveva rilevato che permangono esigenze cautelari tali da giustificare il mantenimento della misura più rigorosa, esigenze ravvisate nel pericolo di fuga e nel pericolo di inquinamento probatorio.

Si duole in questa sede la difesa del CARMINATI, deducendo che: 1) il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe stato affermato sulla base di enunciazioni apodittiche o addirittura erronee, in particolare non comprendendosi in che modo il CARMINATI potrebbe

1



incidere in tal senso ovvero essere condizionato da terzi, tanto più che il predetto avrebbe la piena facoltà di difendersi, mentendo; 2) parimenti apodittico sarebbe il riferimento al pericolo di fuga, non desumibile semplicemente dall'entità della pena che potrebbe essere irrogata; 3) il trattamento riservato al CARMINATI sarebbe ingiustificatamente diverso da quello usato nei confronti di imputati "eccellenti", beneficiati dalla possibilità di partecipare al processo a piede libero; 4) in ogni caso sarebbe nella specie applicabile l'art. 275 cpp, nella parte in cui, a fronte di condizioni di salute particolarmente gravi, impone di valutare se mai l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Rileva in primo luogo il Tribunale come nei motivi di appello non sia stata riproposta in modo specifico la questione della compatibilità delle condizioni di salute del CARMINATI con lo stato di restrizione in carcere, essendosi di ciò fatta menzione solo nei limiti e con le finalità sopra riportati sub 4). In ogni caso va ribadito sul punto quanto già sottolineato dal GIP sulla scorta della documentata e puntuale relazione peritale della dott.ssa Paglicci Reattelli: in particolare, pur dovendosi riconoscere la precarietà dello stato di salute dell'appellante, puntualmente descritto nella relazione peritale (cfr. per la riassuntiva formulazione, pagg. 29 segg.), è d'uopo tuttavia convenire che il CARMINATI ha trascorso circa dieci anni in ambiente diverso da quello carcerario, senza che per questo il quadro clinico abbia subito mutamenti, così come peraltro sembra da escludere che si siano registrate evoluzioni in senso peggiorativo nel corso dell'ultimo periodo di detenzione; inoltre va considerato che le necessità del CARMINATI possono riassumersi nell'esigenza che venga sottoposto con continuità a terapie ed interventi sanitari adeguati, e che gli siano assicurate condizioni di igiene non dissimili da quelle che sarebbero riscontrabili in ambiente domestico. Ma, a quanto pare, su tutto ciò l'appellante può contare, giacché, per quanto è dato comprendere dalla relazione peritale surrichiamata, presso il carcere di Rebibbia esistono strutture adeguate che possono provvedere alla somministrazione di terapie, nonché alla effettuazione di medicazioni ed esami clinici;

inoltre esiste un servizio di guardia medica che può garantire interventi urgenti, in tempi presumibilmente non dissimili da quelli ordinari. Come se non bastasse, deve ritenersi che in carcere sia garantito al CARMINATI il controllo della sindrome depressiva reattiva, fermo restando che lo stato di detenzione non sembra influire sull'evoluzione del quadro neurologico e di quello vascolare.

Se quanto precede vale ad escludere l'incompatibilità dello stato di salute con la restrizione in carcere, che comunque non sembra aggravare i rischi esistenti, resta aperta l'eventualità dell'opzione per l'intervento chirurgico risolutivo, ma rischioso, che postulerebbe una diversa valutazione, essendo certa in quel caso la necessità dell'accesso ad adeguate strutture extra-carcerarie.

Quanto precede, seppur non direttamente devoluto alla cognizione del Tribunale, serve tuttavia ad introdurre l'esame del motivo di doglianza riportato sub 4), da ritenersi sul piano logico come pregiudiziale: in effetti si è sostenuto che, stanti le condizioni di salute particolarmente gravi, potrebbero prendersi in considerazione solo eventuali esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Ma in realtà la formulazione dell'art. 275/4° co. cpp, così come modificato dalla L. 332/95, induce a ritenere che in via di principio, ove ricorrano le ipotesi ivi indicate, sia preclusa la custodia in carcere, salva l'eventualità di esigenze di eccezionale rilevanza, che dunque costituiscono l'eccezione dell'eccezione: ne consegue che se non ricorre la prima eccezione, non v'è motivo di far riferimento alla seconda.

Orbene, poiché nella norma richiamata non si menzionano "sic et simpliciter" condizioni di salute particolarmente gravi, bensì specificamente quelle "incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure.", è agevole rilevare come nella specie, essendosi esclusa sia l'incompatibilità, sia l'impossibilità di cure, non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 275/4° co. cpp.

52

Si tratta dunque di valutare l'esistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ai criteri generali, desumibili dall'art. 274 cpp.

Ciò posto, deve convenirsi che non è dato ravvisare nella specie un concreto pericolo di inquinamento probatorio, né con riguardo all'acquisizione né con riguardo alla genuinità della prova, in particolare dovendosi rilevare che è stato ormai disposto il rinvio a giudizio dei vari imputati; che il CARMINATI ha addirittura operato la scelta isolata del giudizio immediato; che per contro altri imputati attendono il processo a piede libero, sebbene per la loro influenza possano, in via di ipotesi (la stessa formulata nei confronti dell'appellante), assai più concretamente incidere sulla genuinità delle prove, e che comunque, mentre non può disconoscersi la più ampia facoltà di predisporre una strategia difensiva, non può neppure sottacersi che gli elementi a carico del CARMINATI sono in parte costituiti da dati oggettivi e in parte da dichiarazioni di collaboratori, sottoposti a programma di protezione, dei quali non consta che almeno in tempi recenti abbiano avuto la sola possibilità di contattare il predetto.

Nè d'altro canto è seriamente prospettabile la concreta esistenza di rischi diversi, che comunque possano influire sulla genuinità delle prove.

Per tali ragioni non può sul punto condividersi la motivazione del GIP.

Ad opposte conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che attiene al pericolo di fuga, che nel provvedimento impugnato è stato ricollegato ai vari processi pendenti a carico del CARMINATI, al rischio, oggi divenuto concreto, che all'esito dei medesimi l'appellante riporti una pesante condanna, nonché al contesto ed alle caratteristiche degli ambienti in cui il delitto, per cui sarà processo, è maturato.

Sul punto la difesa ha obiettato che non sarebbero stati indicati a sostegno dell'addotto pericolo concreti elementi.

Deve però osservarsi che l'art. 274 lett. b) cpp, nella parte in cui menziona il concreto pericolo che l'imputato si dia alla fuga, non intende riferirsi ad un pericolo di particolare intensità, ma

richiede soltanto che detto pericolo sia effettivo e non immaginario, in quanto sussista la probabilità che l'interessato faccia perdere le proprie tracce, probabilità a sua volta desumibile da una pluralità di elementi, quali la situazione di vita e le frequentazioni del soggetto, i precedenti penali, la natura degli addebiti (per il principio Cass. 25-11-1994, Putignano, Cass. 24-8-1994, Vizzini, Cass. 3-12-1993, Carminati, e più in dettaglio Cass. 26-11-1993, Andreolli).

Orbene, sembra al Collegio che il concreto pericolo di fuga dell'imputato, oggi appellante, sussista.

In tal senso depone in primo luogo il fatto che il CARMINATI è imputato di delitti assai gravi in una pluralità di processi, all'esito dei quali, in caso di condanna, riporterebbe pene ineluttabilmente pesanti, non escluso l'ergastolo; d'altro canto se è vero che i fatti risalgono a molti anni fa, non può dimenticarsi che solo in tempi recenti le indagini sul delitto Pecorelli e su altre gravi vicende hanno assunto concretezza, conducendo alla celebrazione dei relativi dibattimenti. Si badi in particolare che il CARMINATI, prosciolto con sentenza istruttoria nel 1991 per l'omicidio del Pecorelli, è stato successivamente raggiunto da nuovi elementi di prova, che hanno comportato la riapertura dell'inchiesta a suo carico e consentito l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare della cui revoca si discute in questa sede: né può sottacersi il significato che agli occhi del CARMINATI quegli elementi possono in effetti assumere, ove si consideri l'ambiente da cui provengono i nuovi collaboratori di giustizia, cioè il medesimo che si assume lo stesso CARMINATI abbia almeno in parte frequentato e nel quale il delitto sarebbe stato organizzato. A ciò deve aggiungersi che l'omicidio de quo è stato certamente ordito da persone freddamente e lucidamente determinate a raggiungere i propri scopi, nel quadro di strategie allo stato meritevoli di approfondimento, ciò che non può non aver ingenerato nel CARMINATI almeno la suggestione insita nell'idea che quelle stesse persone (interessate direttamente o meno all'imminente processo), possano prima o poi maturare anche il proposito

(si badi, qualitativamente non dissimile da quello che potrebbe aver ispirato il delitto Pecorelli) di eliminare coloro che potrebbero ancora costituire un pericolo.

Tale rilievo, unitamente all'eventuale perdita di prospettive, discendente da una condanna, vale a comporre un quadro fortemente connotato dalla probabilità che il CARMINATI, una volta rimesso in libertà, cerchi di far perdere definitivamente le proprie tracce.

Corroborata l'assunto la circostanza che l'odierno appellante non sembra legato indissolubilmente ad un determinato territorio da interessi predominanti, che anzi l'esperienza di vita del predetto negli ultimi anni sembra condizionata dalla necessità di rinvenire nuovi stimoli (la cui mancanza, collegata al pregiudizio fisico subito, è stata posta all'origine della crisi depressiva), ciò che potrebbe ulteriormente militare nel senso di un tentativo di fuga verso lidi più confortanti e sicuri. Né può trascurarsi il fatto che il CARMINATI è stato sempre ricollegato ad ambienti dell'eversione di destra, ambienti, come è noto, non del tutto sondati, che comunque, secondo quanto è ragionevole supporre, potrebbero all'occorrenza costituire per l'interessato un valido punto di riferimento.

In senso contrario non può invece addursi il lasso di tempo trascorso dal CARMINATI in libertà, giacché, giova ripetere, lo scenario del processo che sta per aprirsi e di altri analoghi che vedono il predetto come imputato, costituisce una concreta e tangibile novità per tutti i suoi protagonisti, che può in effetti ingenerare "attuali" propositi di fuga soprattutto in chi ha minori motivi per restare allo scoperto.

Sulla scorta di quanto precede, posto che la pena da infliggersi sarebbe comunque superiore ad anni due, deve ritenersi che sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) cpp.

A fronte di ciò non sembra che misure cautelari di minor rango siano parimenti adeguate, poiché nessuna di esse potrebbe contrapporsi seriamente alla concreta determinazione di chi intende attuare un proposito di fuga, ciò che pare evidente per il divieto di espatrio, per l'obbligo di presentazione alla P.G. e per il divieto o l'obbligo di soggiorno, ma vale altresì per gli arresti

domiciliari, stante l'impossibilità di assicurare costanti e capillari controlli ed atteso oltre tutto il senso di maggiore esposizione ad un temuto pericolo che ne deriverebbe.

Da ultimo con riguardo al motivo di gravame sopra riassunto sub 3), è fin troppo agevole rilevare come non interessi in questa sede al Tribunale la posizione riservata ad altri imputati. Sta di fatto comunque che la valutazione delle esigenze cautelari (ed in specie quella del pericolo di fuga) postula di per sé un individualizzante riferimento alle singole posizioni, senza che possano proporsi indebite generalizzazioni sulla scorta di elementi spesso solo apparentemente comuni.

In conclusione l'appello proposto dai difensori di CARMINATI Massimo va respinto nei termini fin qui esposti con conseguente conferma del provvedimento impugnato e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.

P. Q. M.

Visto l'art. 310 cpp

respinge l'appello proposto dai difensori di CARMINATI Massimo avverso l'ordinanza emessa dal GIP presso questo Tribunale in data 1-12-1995, con la quale è stata respinta una precedente richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere in corso d'esecuzione nei confronti del CARMINATI;

conferma per l'effetto il provvedimento impugnato;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado. Si comunichi.

Così deciso in Perugia, il 28-12-1995


IL GIUDICE REDATTORE

Alessandro Riccioli

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Tiziana Carnevali)



Depositato in Cancelleria

il28.DIC.1995.....

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
.....
(Tiziana Carnevali)

CORTE DI ASSISE DI PERUGIA

Perugia 22/3/1996



Alla Competente Autorità Giudiziaria U.S.A.

OGGETTO: Procedimento penale n. 4/95 R.G Tribunale di Perugia nei confronti di BADALAMENTI GAETANO ed altri imputati del delitto di omicidio ai danni di Carmine Pecorelli, commesso in Roma il 20/3/1979.

Commissione rogatoria ai sensi dell'art. 16 comma 2° del trattato di mutua assistenza giudiziaria ITALIA-U.S.A. del 9/11/1982.

Con espresso riferimento alle richieste inviate a codesta autorità il 9/11/1995 dal G.I.P. presso il Tribunale di Perugia ed il 9/1/1996 dal Presidente della Corte di Assise di Perugia, aventi ad oggetto la richiesta di consenso dell'imputato Badalamenti Gaetano, nato a Cinisi (Italia) il 14/9/1923 e attualmente detenuto nel penitenziario di Fairton, a che si procedesse al dibattimento in sua assenza ovvero se intendesse partecipare al processo, perveniva in data 10/3/1996, a questo Presidente della Corte di Assise di Perugia una lettera datata 12/2/1996, a firma dell'avv. Lawrence H.



Schoenbach, qualificatosi legale di Badalamenti Gaetano, il quale faceva presente:

- La volontà del suo assistito di non volere acconsentire a che il processo a sua carico si svolgesse in sua assenza;

- La esistenza, a carico di Badalamenti, di un impedimento a venire in Italia dovuto alla contemporanea presenza di un processo negli Stati Uniti di America in cui era necessaria la sua presenza;

- La intenzione di Badalamenti di partecipare al processo in Italia alla conclusione di quello esistente negli U.S.A..

Tanto premesso, poiché nella richiamata lettera non si fa espresso riferimento alla facoltà dell'imputato di attivare le procedure previste dal trattato Italia-U.S.A. per il suo trasferimento temporaneo in Italia nelle forme previste da tale trattato, si prega codesta competente autorità di volere fare conoscere:

1) se effettivamente l'avv. Lawrence H. Schoenbach è il legale di Badalamenti Gaetano nell'ambito degli Stati Uniti di America;

2) se lo stesso ha il potere, secondo le leggi degli Stati Uniti di America - validi per il diritto internazionale - che regolano la materia, di rappresentare ad ogni effetto in questo processo, la volontà del suo assistito;

2



3) se effettivamente esiste nel territorio degli U.S.A. un procedimento a carico di Badalamenti Gaetano;

4) in caso positivo se per la sua celebrazione è necessaria, a pena di decadenza come affermato dall'avv. Lawrence H. Schoenbach nella sua lettera, la presenza di Badalamenti e la probabile durata dell'impedimento.

Si prega, altresì, codesta competente Autorità di interpellare personalmente Badalamenti Gaetano per accertare se lo stesso chiede che venga attivata la procedura prevista dal trattato Italia U.S.A. per il suo trasferimento temporaneo in Italia affinché lo Stato della Repubblica Italiana possa iniziare la relativa procedura.


Si allega copia autenticata della lettera 12/2/1996 inviata dall'avv. Lawrence H. Schoenbach.

Ringrazio

Per il Presidente della Corte di Assise


Dott. Giancarlo Orzella

Handwritten signature of Dott. Giancarlo Orzella.



8
37
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

-- 208/94 G.I.P.
1/94 D.D.A.



DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
- art. 419, comma 5, 455, 456 c.p.p. -

IL GIUDICE

di gli atti ed esaminata la richiesta di giudizio immediato presentata dall' imputato:

CARMINATI Massimo, nato a Milano il 31.5.58, in atto detenuto presso la Casa Penale di Roma Rebibbia / Nuovo Complesso - difensori di fiducia: Avv. Giosuè NASO e Avv. Giuseppe VALENTINO, entrambi del Foro di Roma.

imputato

per il reato di cui agli artt. 110, 112 nr. 1, 575, 577 nr. 3 c.p. per avere, agendo in concorso con BADALAMENTI Gaetano, CALO' Giuseppe, ANDREOTTI Giulio, TALONE Claudio, LA BARBERA Michelangelo, e con ignoti, i primi quattro quali mandanti, il LA BARBERA e il CARMINATI quali esecutori materiali, nonché con SALVO Antonino, SALVO Ignazio, BONTATE Stefano, INZERILLO Salvatore, ABBRUCIATI Danilo, GIUSEPPUCCI Franco (questi ultimi sei tutti deceduti), cagionato con premeditazione la morte di PECORELLI Carmine mediante quattro colpi di pistola. In Roma, 20.3.1979.

PERSONE OFFESE

gli prossimi congiunti del defunto PECORELLI Carmine (art. 90 comma terzo c.p.p.):

RUSSO Liliana, vedova PECORELLI, nata a San Giovanni a Teduccio (NA) il 12.25, residente in Roma via Ugo De Carolis nr. 101 - difensore di fiducia: Avv.

CAMPIONI Raffaele del Foro di Roma;

PECORELLI Rosina, nata a Sessano del Molise (IS) il 03.10.34, residente in Roma Trionfale nr. 7032 - difensore di fiducia: Avv. FERRAZZA Claudio del Foro di Roma;

PECORELLI Stefano, nato a Roma il 02.03.57, emigrato in Città del Capo (Sud Africa) il 05.08.1980 - difensore di fiducia: Avv. CAMPIONI Raffaele del Foro di Roma.

Evidenziate le fonti di prova nel contenuto delle indagini preliminari ed in particolare nelle dichiarazioni di persone indagate per reato connesso e nel complesso delle investigazioni;

Visto l'art. 419 comma 5 c.p.p.;

DISPONE

procedersi con giudizio immediato nei confronti di :



5) **CARMINATI Massimo**, nato a Milano il 31.5.58, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia / Nuovo Complesso

per il reato indicato in premessa.

INDICA

per la comparizione del predetto davanti alla Corte di Assise di Perugia, competente per materia e per territorio, **l'udienza del 2 febbraio 1995, ore 9 presso AULA DI UDIENZA del NUOVO CARCERE DI CAPANNE, località Pian dell'Abate, PERUGIA;**

con avvertimento all' imputato che, non comparendo, sara' giudicato in contumacia.

AVVERTE

le parti che, a pena di inammissibilita', devono depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

MANDA

alla Cancelleria perche', almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, il presente decreto sia comunicato al Pubblico Ministero e notificato agli imputati e alla persona offesa, con avviso ai difensori degli imputati della data fissata per il giudizio.

Il presente decreto sara' trasmesso con il fascicolo per il dibattimento al Tribunale di Perugia.

MANDA

alla Cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Perugia, 25/10/95

Depositato in Cancelleria il 25.10.95
L'AUSILIARIO

IL GIUDICE
dr. Sergio Materia

SIA



REPUBBLICA
del Tribunale di Perugia

*E' copia fotocopia di copia dell'att
Perugia 25/10/95*
DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Dott. Antonio M. Ravazzoli)